

I. Le comunicazioni

1 Le comunicazioni e le notificazioni in generale

Il nostro ordinamento ha previsto un sistema di informazione volto a garantire che i provvedimenti giurisdizionali o le singole situazioni processuali siano portate a debita conoscenza dei soggetti interessati.

Tale sistema si avvale fundamentalmente di due strumenti:

- **la comunicazione;**
- **la notificazione.**

1.1. Le differenze tra comunicazioni e notificazioni

Sebbene le comunicazioni e le notificazioni costituiscano strumenti del medesimo sistema di informazione processuale, esse presentano delle peculiarità che differenziano le une dalle altre.

Tali peculiarità erano molto più evidenti in passato e si sono, invece, appianate a seguito della progressiva digitalizzazione del processo civile.

Le differenze tra i due strumenti possono essere così sintetizzate:

- **la comunicazione** è **atto tipico del cancelliere** – che può anche avvalersi dell'ufficiale giudiziario, quando necessario – e, specie in passato, aveva il contenuto di **semplice avviso**, con il quale veniva data notizia di un determinato atto o evento (ad esempio, la fissazione di una nuova udienza); oggi, tuttavia, nell'ambito del processo telematico, è previsto che alla comunicazione sia allegata copia integrale del provvedimento, facendo così venire meno una delle differenze oggettive con la notificazione;
- **la notificazione** è **atto tipico dell'ufficiale giudiziario**, consistente nella consegna di una copia conforme di un determinato atto al destinatario e finalizzata a garantire a costui la **conoscenza formale** dell'atto medesimo; ad essa vengono ricondotti alcuni effetti essenziali come l'instaurazione del contraddittorio o la decorrenza di termini perentori.

Regola comune ad entrambe è, invece, quella per la quale **la comunicazione e la notificazione di atti endoprocessuali**, relativi cioè ad un giudizio già formalmente instaurato **devono essere compiute**, salvo diversa

disposizione di Legge, **nei confronti del procuratore costituito** mediante la consegna di una sola copia dell'atto, anche laddove quello stesso procuratore sia costituito per più parti e **salvo che si tratti di atto di impugnazione**.

Difatti, la consegna di una copia al procuratore di più parti non è sufficiente nei casi in cui debba essere notificata la sentenza e l'atto di impugnazione:

→ **in queste ipotesi, è necessario eseguire la notifica in tante copie quante sono le parti costituite.**

Diversamente, si incorre in una vera e propria **nullità della notificazione**, che può essere sanata solo con la costituzione in giudizio di tutte le parti cui è diretta l'impugnazione o con la rinnovazione della notifica ordinata dal giudice entro un termine perentorio.



In seguito alla costituzione in giudizio, dunque, è il procuratore della parte costituita a divenire destinatario di tutte le comunicazioni e notificazioni dirette al proprio assistito con alcune eccezioni specificatamente previste (art. 170 c.p.c.).

Devono essere **notificate personalmente** alla parte:

- l'ordinanza ammissiva del giuramento decisivo (art. 237 del c.p.c.);
- la sentenza nel caso di morte o impedimento del procuratore (artt. 286, 301 c.p.c.);
- il ricorso per la correzione della sentenza dopo un anno dalla pubblicazione (art. 288 c.p.c.);
- l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale o le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali in caso di contumacia (art. 292 c.p.c.).

Qualora si debba procedere con la **comunicazione o notificazione di un atto endoprocessuale** alla parte che non abbia provveduto a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o di comunicarlo, essa andrà effettuata **presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario competente**.

A seguito della progressiva digitalizzazione della giustizia, la disciplina delle comunicazioni e notificazioni ha subito delle profonde modifiche.

Dopo una prima fase in cui si era introdotto il telefax come strumento di comunicazione delle sentenze e delle ordinanze da parte del cancelliere, oggi è previsto che siano effettuate attraverso la posta elettronica certificata:

- le comunicazioni e le notificazioni da eseguirsi *ex art. 170 c.p.c.*;
- la comunicazione dell'ordinanza che contiene la nomina del consulente tecnico d'ufficio;
- ogni altra comunicazione destinata al C.T.U.

Di conseguenza, è stato disposto che, nell'albo degli avvocati, oltre al codice fiscale del professionista, sia inserito l'indirizzo pec.

2 Le comunicazioni

Che cosa si intende per comunicazione?

Con l'espressione comunicazione si intende un **atto proprio del cancelliere**, a mezzo del quale egli porta a conoscenza delle parti, del giudice, dei testimoni e degli altri ausiliari del giudice, i provvedimenti emessi da quest'ultimo.

La comunicazione consiste in un semplice avviso, **privo di requisiti formali specifici** e che può essere redatto in forma abbreviata, attraverso il quale il cancelliere adempie al proprio **obbligo di comunicare le sentenze e le ordinanze del giudice, così come gli altri eventi del processo**.

La norma processuale di riferimento è costituita dall'art. 136 c.p.c.

ART. 136, COMMA 1, C.P.C.: *“Il cancelliere, con biglietto di cancelleria, fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione”.*

Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

È bene, a questo punto, distinguere tra:

● **comunicazione tradizionale**

L'art. 45 disp. att. c.p.c. precisa ulteriormente che, **quando è redatto su supporto cartaceo**, il biglietto, con il quale il cancelliere esegue le comunicazioni *ex art. 136 c.p.c.*, si compone di **due parti uguali**, una delle quali deve essere consegnata al destinatario e l'altra deve essere conservata nel fascicolo d'ufficio.

Esso contiene in ogni caso:

- l'indicazione dell'ufficio giudiziario;
- l'indicazione della sezione alla quale la causa è assegnata;
- l'indicazione del giudice istruttore se è nominato e del numero del ruolo generale;
- il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato.



● comunicazione telematica

Quando viene trasmesso a mezzo **posta elettronica certificata**, il **biglietto di cancelleria** è costituito dal **messaggio di posta elettronica certificata**, formato ed inviato nel rispetto della normativa vigente.

Il **perfezionamento** della comunicazione coincide con l'emissione della **ricevuta di avvenuta consegna**, da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario:

→ tale **ricevuta** costituisce, per il mittente, **prova dell'effettiva ricezione del messaggio**, indipendentemente dalla sua effettiva lettura da parte del destinatario, il quale è sempre responsabile del corretto mantenimento e funzionamento della propria casella pec.

A seguito dell'avvento del processo civile telematico e della digitalizzazione della giustizia, nei procedimenti civili, le comunicazioni – così come le notificazioni a cura della cancelleria – sono effettuate oramai esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.

La **trasmissione telematica** è considerata **equipollente alla comunicazione cartacea**, a mezzo posta, e il suo valore probatorio non è limitato al solo atto tecnico della trasmissione ma anche al contenuto del documento oggetto della medesima.

II. Le notificazioni

1 Le notificazioni



Che cosa si intende per notificazione?

La **notificazione** è un **atto tipico dell'ufficiale giudiziario**, disciplinato dagli artt. 137 e ss. c.p.c., consistente nel portare a conoscenza del destinatario un determinato atto di forma scritta mediante la **consegna di una sua copia conforme ed integrale**.

La notificazione è, dunque, un **atto accessorio** rispetto a quello che viene notificato ed è sempre eseguita ad **istanza di parte** o su **richiesta del pubblico ministero o del cancelliere**.


→ La **consegna della copia dell'atto**, nel rigoroso rispetto delle relative norme processuali, segna il momento in cui **si presume che l'atto sia giunto a conoscenza dell'interessato**.

Una volta consegnata la copia al destinatario, l'ufficiale giudiziario deve

infatti redigere la cosiddetta relazione o **relata di notificazione** che (art. 148 c.p.c.):

- deve essere datata e sottoscritta;
- deve contenere la descrizione delle operazioni compiute e delle ricerche eseguite;
- deve contenere l'indicazione della persona a cui l'atto è consegnato, tempo e luogo della consegna;
- se la parte interessata lo chiede, deve essere altresì inserita l'indicazione dell'ora nella quale la notificazione è stata eseguita.

La relazione o relata di notificazione fa **piena prova** fino a querela di falso di quanto in essa riportato.

ART. 137, COMMA 3, C.P.C.: *“Se l'atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile”* 

- **Regola generale sancita dall'art. 147 c.p.c.** è quella per la quale le notificazioni **non possono eseguirsi prima delle ore 07 e dopo le ore 21**.

Le norme di cui agli artt. 138 e ss. c.p.c. disciplinano, invece, le diverse ipotesi di notificazione.

1.1. La notificazione a mani proprie

Ai sensi dell'art. 138 c.p.c., l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione **di regola** mediante consegna della copia nelle **mani proprie** del destinatario:

- presso la **casa di abitazione**;
- se ciò non è possibile, **ovunque lo trovi** nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto.

Se il destinatario, benché trovato, rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione e la notificazione si considera fatta in mani proprie.

Se non avviene con le modalità suindicate, la notificazione deve essere fatta:

- nel **comune di residenza** del destinatario, ricercandolo **nella casa di**

abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio (art. 139, comma 1, c.p.c.).

Se il destinatario **non viene trovato** in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto (art. 139, comma 2, c.p.c.):

- a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace;
- in mancanza di tali soggetti, al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda;
- in mancanza del portiere, a un vicino di casa che accetti di ricevere la copia;
- qualora non sia noto il comune di residenza, si procederà con le modalità sopra esposte nel comune di dimora e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio.

Il portiere o il vicino, che abbiano ricevuto la notificazione, devono **sottoscrivere una ricevuta** e dell'avvenuta notificazione dell'atto viene data notizia al destinatario, da parte dell'ufficiale giudiziario, a mezzo di lettera raccomandata.

1.2. L'irreperibilità o il rifiuto di ricevere la copia

La disciplina di cui all'art. 140 c.p.c. trova applicazione nelle seguenti ipotesi:

- 1) **impossibilità** di eseguire la notificazione per **irreperibilità** delle persone indicate dall'art. 139 c.p.c.;
- 2) **impossibilità** di eseguire la notificazione per **incapacità o rifiuto** delle persone indicate dall'art. 139 c.p.c.

In questi casi, l'ufficiale giudiziario, deposita la copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione – o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario – e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.

→ **La notificazione in questione si perfeziona con il ricevimento della raccomandanda informativa, ovvero trascorsi dieci giorni dalla spedizione della stessa.**

Nel caso di **notificazione ex art. 140 c.p.c.**, l'attività dell'ufficiale giudiziario si articola dunque in tre fasi:

- **deposito** di una copia dell'atto presso la sede del comune mediante consegna al segretario comunale o ad un impiegato;
- **affissione** dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;
- **spedizione** di una lettera raccomandata con cui si comunica al destinatario il deposito suddetto.

Perché la notificazione sia valida, devono essere state compiute tutte e tre le suddette formalità.

1.3. La notificazione presso il domiciliatario

Nell'ipotesi in cui un atto debba essere notificato a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio, la notificazione può essere fatta **mediante consegna di copia** alla persona o al capo dell'ufficio in qualità di **domiciliatario**, nel luogo indicato nella stessa elezione di domicilio.

ART. 141, COMMA 3, C.P.C.: *“La consegna, a norma dell'articolo 138, della copia nelle mani della persona o del capo dell'ufficio presso i quali si è eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani proprie del destinatario”.*



La notificazione non può essere fatta nel domicilio eletto se è chiesta dal domiciliatario o questi è morto o si è trasferito fuori della sede indicata nell'elezione di domicilio o è cessato l'ufficio.

1.4. La notificazione a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti

L'art. 143 c.p.c., rubricato “Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti”, richiede, ai fini della sua applicabilità, i seguenti presupposti:

- il destinatario della notificazione **NON** ha la residenza, la dimora o il domicilio nello Stato;
- **NON** ha eletto domicilio nello Stato, né costituito un procuratore *ex art.* 77 c.p.c.;
- è impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 D.P.R. n. 200/1967.

Soddisfatti i richiamati requisiti, l'atto è notificato mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella **del luogo di nascita del destinatario**.

→ Qualora non siano noti né il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita, l'ufficiale giudiziario **consegna una copia dell'atto al pubblico ministero**.

La notificazione in esame si ha per eseguita **nel ventesimo giorno successivo** a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.

Il termine di venti giorni a cui la norma, da ultimo, si riferisce non rileva ai fini del perfezionamento della notifica, ma indica solo l'inefficacia temporanea della predetta a tutela del destinatario dell'atto, che ha a disposizione venti giorni, decorrenti dal compimento delle formalità prescritte, per compiere gli atti di sua pertinenza. In questo caso, il legislatore ha



operato **un distacco tra il momento perfezionativo**, coincidente con il compimento delle formalità di cui all'art. 143 c.p.c., e **quello dell'efficacia della notificazione**, coincidente con il decorso del termine suddetto.

1.5. La notificazione alle amministrazioni dello stato e alle persone giuridiche

Per le **amministrazioni dello Stato** (art. 144 c.p.c.):

- si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione **presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato**;
- fuori da questa ipotesi, le notificazioni si fanno direttamente, **presso l'amministrazione destinataria**, a chi la rappresenta nel luogo in cui risiede il giudice davanti al quale si procede.

Per le **persone giuridiche** (art. 145, comma 1, c.p.c.):

- la notificazione si esegue **nella loro sede** mediante **consegna di copia dell'atto al rappresentante** o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede;
- la notificazione può anche essere eseguita **alla persona fisica che rappresenta l'ente** qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.

Per le **società non aventi personalità giuridica**, le **associazioni non riconosciute** e i **comitati** di cui agli artt. 36 e ss. c.c. (art. 145, comma 2, c.p.c.):

- la notificazione si esegue mediante **consegna di copia dell'atto al rappresentante** o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta o al portiere dello stabile nella sede indicata *ex art. 19 comma 2 c.c.*;
- anche in questo caso, la notificazione può essere eseguita **alla persona fisica che rappresenta l'ente** qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.



ART. 145, COMMA 3, C.P.C.: *“Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli artt. 140 o 143”.*

1.6. La notificazione per pubblici proclami

Questa peculiare modalità di notificazione – che **NON è ammessa** nei procedimenti davanti al giudice di pace – **può essere autorizzata** dal capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede:

→ quando la notificazione nei modi ordinari è **sommamente difficile** per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti;

→ **su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero.**

L'autorizzazione alla notificazione *ex art. 150 c.p.c.* è data con decreto steso in calce all'atto da notificarsi, nel quale:

- sono designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie;
- sono indicati i modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati.

In ogni caso, **copia dell'atto è depositata** nella **casa comunale** del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e **un estratto di esso è inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica** e nel foglio degli annunci legali delle province dove risiedono i destinatari o si presume che risieda la maggior parte di essi.

→ Suddetta notificazione **si ha per avvenuta quando**, compiute tutte le formalità prescritte, **l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto**, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, **nella cancelleria** del giudice davanti al quale si procede.

1.7. La notificazione a mezzo del servizio postale

Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, **la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale** (art. 149 c.p.c.).

→ In tal caso, l'ufficiale giudiziario scrive la **relazione di notificazione** sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi **menzione dell'ufficio postale** per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest'ultimo è allegato all'originale.

In questo tipo di notificazione, disciplinata dalla **L. n. 890/1982**, il **momento perfezionativo** è diverso per il notificante e per il destinatario.

Essa infatti si perfeziona:

→ **per il soggetto notificante**, nel momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario;

→ **per il soggetto destinatario**, nel momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto, coincidente con la data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento, con conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario.

Al fine di tutelare costui e garantire la conoscenza dell'atto, è poi previsto che, **in caso di consegna del piego a persona diversa dal predetto**, occorre effettuare, **a mezzo raccomandata**, una ulteriore **comunicazione di avvenuta notifica (CAN)**.



Si è a lungo dibattuto se la comunicazione di avvenuta notifica rientri o meno tra gli elementi costitutivi della fattispecie notificatoria. Attualmente, sembra prevalere la tesi per la quale **la sua assenza** comporti una **mera irregolarità** del procedimento.

In tutti i casi in cui il legislatore prescrive, per l'esecuzione di una notifica, il ricorso alla raccomandata con avviso di ricevimento, il riferimento deve intendersi **al solo servizio postale universale fornito dall'ente poste**, e non anche a quello fornito da un'agenzia privata di recapito.

Nella notifica a mezzo del servizio postale, **l'attività svolta dall'agente postale**, su delega dell'ufficiale giudiziario, gode della stessa **fedele privilegiata** di quella svolta da quest'ultimo:

→ la relativa **attestazione**, dunque, **fa fede fino a querela di falso** anche con riguardo alla firma del destinatario o alla dichiarazione del ricevente di essere incaricato della ricezione.

L'ufficiale giudiziario **può** avvalersi del servizio postale quando il notificando risiede nello stesso comune in cui ha sede l'Ufficio NEP e salvo che l'autorità giudiziaria o la parte non richiedano espressamente che la notifica venga eseguita di persona; **deve**, invece, avvalersene nel caso in cui il destinatario si trovi fuori del comune.

La notificazione a mezzo posta, dunque, si affianca a quella eseguita personalmente dall'ufficiale giudiziario e si configura come un sistema parallelo alla notificazione a mani con alcune peculiarità:

- la notificazione **può avvenire** anche **a mani del convivente** del destinatario (a differenza di quanto statuito dall'art. 139 c.p.c.);
- **non è previsto il deposito** dell'atto nella Casa comunale (a differenza di quanto statuito dall'art. 140 c.p.c.);

Nel caso in cui si avvalga del servizio postale, la potestà notificatoria dell'ufficiale giudiziario al di fuori del comune in cui ha sede l'ufficio a cui il medesimo è addetto non incontra limitazione di tipo territoriale.

Secondo l'orientamento della giurisprudenza più recente, infine, **l'avviso di ricevimento** prescritto dall'art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della L. n. 890/1982 è il solo documento idoneo a **dimostrare** sia l'intervenuta **consegna** che la data di essa e l'identità e idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita.

1.8. La notificazione a mezzo posta elettronica certificata

La notificazione può, infine e sempre fatti salvi eventuali divieti disposti dalla legge, **eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata**, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo (art. 149-bis c.p.c.). In questo caso, **l'ufficiale giudiziario**:

- **trasmette copia informatica** dell'atto – sottoscritta con firma digitale – **all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario**, risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni;
- **redige la relazione di notificazione su documento informatico** separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia;
- **inserisce** nella relazione di notificazione **tutte le indicazioni** di cui all'art. 148, comma 2, c.p.c. (vedi *supra* 1): il luogo della consegna è sostituito con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato;
- **allega**, al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo, **le ricevute di invio e di consegna**;
- **restituisce** all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e alle ricevute di cui sopra.

Il **perfezionamento** della notificazione a mezzo pec si verifica nel momento in cui il gestore **rende disponibile il documento informatico** nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.

2 Le notificazioni a cura dell'avvocato

L'avvocato può personalmente curare due tipi di notificazione:

- **la notificazione a mezzo del servizio postale**;
- **la notificazione a mezzo pec**.

Per poter validamente eseguire la notificazione **a mezzo del servizio postale**, l'avvocato deve essere **munito di procura alle liti** e di **specificata autorizzazione rilasciata**, ai sensi della L. n. 53/1994, **dal consiglio dell'ordine** degli avvocati nel cui albo è iscritto.

Soddisfatte le due condizioni sopra citate, l'avvocato può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, a mezzo del servizio postale e secondo le modalità previste dalla L. n. 890/1982, **salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente**.

Per la notificazione a mezzo del servizio postale, **l'avvocato-notificante** utilizza speciali buste e moduli per avvisi di ricevimento, di cui deve fornirsi a propria cura e spese, conformi al modello prestabilito dall'Amministrazione postale per la notifica a mezzo posta.

Il **notificante** deve:

- **scrivere la relazione di notificazione** sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo **menzione dell'ufficio postale** per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento;
- **presentare all'ufficio postale** l'originale e la copia dell'atto da notificare, sulle quali l'ufficio postale applica il **timbro di vidimazione**;
- inserire la copia, o le copie, da notificare nelle buste di cui sopra, sulle quali deve altresì apporre le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolare la ricerca il numero del registro cronologico menzionato dall'art. 8 L. n. 53/1194, la sottoscrizione e il domicilio del notificante;
- presentare contemporaneamente l'avviso di ricevimento compilato anche con l'aggiunta del numero di registro cronologico.

Per le notificazioni di atti richieste **prima dell'iscrizione a ruolo della causa o del deposito dell'atto introduttivo**, l'avviso di ricevimento deve indicare come mittente la parte istante e il suo procuratore; **per le notificazioni richieste in corso di procedimento**, l'avviso deve indicare anche l'ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello stesso.

Per il perfezionamento della notificazione e per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, per quanto possibile, gli artt. 4 e ss. L. n. 890/1982.

L'avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi della notificazione a mezzo posta, deve munirsi, oltre che della preventiva autorizzazione del proprio consiglio dell'ordine, anche di un **apposito registro cronologico**, il cui modello è stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale forense.

Il registro, per essere valido, deve essere:

- previamente, **numerato e vidimato**, in ogni mezzo foglio, da parte del presidente del consiglio dell'ordine nel cui albo il notificante è iscritto, o da un consigliere all'uopo delegato;
- successivamente, **completato con l'annotazione**, da parte dell'avvocato-notificante, di ogni notificazione eseguita.

Agli atti notificati con il solo servizio postale ai sensi della legge *de qua*, è apposta, al momento dell'esibizione o del deposito nella relativa procedura, apposita marca, il cui modello e importo sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia. In caso di inosservanza di tali disposizioni, si applicano le sanzioni previste per l'imposta di bollo.

La notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può altresì essere eseguita **a mezzo posta elettronica certificata** dall'avvocato **munito di procura alle liti**.

In questo caso, **NON sono richiesti**:

- né la preventiva autorizzazione del consiglio dell'ordine;
- né il registro cronologico previsto per la notificazione a mezzo del servizio postale;
- né l'apposizione di alcuna marca da bollo.

La notificazione con modalità telematica **si esegue** a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi e solo esclusivamente a tale indirizzo.

Ai fini della corretta esecuzione di tale notificazione, **l'avvocato deve**:

- **allegare** l'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica; qualora **non sia costituito da un documento informatico**, dovrà essere estratta copia informatica dell'atto su supporto analogico e dovrà esserne attestata la conformità con le modalità di cui all'art. 16-*undecies* D. L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221/2012;
- **inserire come oggetto** del messaggio PEC la dizione "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994";
- **redigere la relazione di notificazione** su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata.

La relazione deve, poi, contenere:

- a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;
- b) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
- c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
- d) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
- e) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
- f) l'attestazione di conformità;
- g) in caso di notificazioni effettuate in corso di procedimento, l'indicazione dell'ufficio giudiziario, della sezione, del numero e dell'anno di ruolo.

L'avvocato **deve** infine:

- contestualmente alla notifica, **depositare copia dell'atto** notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento affinché possa essere annotata sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione;
- qualora non sia possibile procedere con tali modalità, così come in tutti i casi in cui si debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, **estrarre copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata**, dei

suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e attestarne la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte.



La notificazione con modalità telematiche **si perfeziona**, per l'avvocato-notificante, nel momento in cui viene generata la **ricevuta di accettazione** e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la **ricevuta di consegna**.

METTITI ALLA PROVA

● ○ ○ ○ ○ DIFFICOLTÀ BASSA

10) Che cosa si intende per comunicazione?

Con l'espressione comunicazione si intende un atto proprio del cancelliere, a mezzo del quale egli porta a conoscenza delle parti, del giudice, dei testimoni e degli altri ausiliari del giudice, i provvedimenti emessi da quest'ultimo. La comunicazione consiste in un semplice avviso, privo di requisiti formali specifici e che può essere redatto in forma abbreviata, attraverso il quale il cancelliere adempie al proprio obbligo di comunicare le sentenze e le ordinanze del giudice, così come gli altri eventi del processo. Con l'avvento del processo telematico, la comunicazione degli atti endoprocessuali avviene con modalità telematiche.

- Comunicazione;
- Atto tipico del cancelliere;
- Avviso informale;
- Atto endoprocessuale.



● ● ● ○ ○ DIFFICOLTÀ MEDIA

11) Quale è la differenza tra comunicazione e notificazione?

Le comunicazioni e le notificazioni costituiscono strumenti del medesimo sistema di informazione processuale ma presentano delle peculiarità che differenziano le une dalle altre.

Tali peculiarità erano molto più evidenti in passato e si sono, invece, appianate a seguito della progressiva digitalizzazione del processo civile. In ogni caso, si può evidenziare che la comunicazione è atto tipico del cancelliere con il quale viene data notizia alle parti di un determinato atto o evento; la notificazione è, invece, atto tipico dell'ufficiale giudiziario, consistente nella consegna di una copia conforme di un determinato atto al destinatario e finalizzata a garantire a costui la conoscenza formale dell'atto medesimo.

- Comunicazione;
- Notificazione;



- Cancelliere;
- Ufficiale giudiziario.

●●●●● DIFFICOLTÀ ALTA

12) Quali notificazioni possono essere curate direttamente dall'avvocato e quali sono i relativi presupposti?

L'avvocato, munito di procura alle liti, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente, sia a mezzo del servizio postale sia a mezzo della posta elettronica certificata. Nel primo caso, al fine di poter procedere alla notificazione, l'avvocato deve altresì essere munito di apposita autorizzazione da parte del consiglio dell'ordine di appartenenza e di un registro, numerato e vidimato dal presidente del medesimo consiglio o da un consigliere all'uopo delegato. L'avvocato dovrà poi rispettare tutte le formalità previste dalla L. n. 890/1992, utilizzare le apposite buste e i relativi avvisi, apporre altresì una marca da bollo nell'originale dell'atto notificato. Nel caso di notificazione a mezzo pec, l'avvocato non abbisogna di alcuna autorizzazione né registro o marca da bollo. Deve disporre di un indirizzo di posta elettronica valido, risultante dai pubblici registri – tale dovrà essere anche l'indirizzo del destinatario –, nonché di un dispositivo di firma digitale. Anche in questa ipotesi, dovrà attenersi a tutte le formalità prescritte dalla normativa regolamentare.



- Notificazione a cura dell'avvocato;
- Servizio postale;
- Posta elettronica certificata (pec);
- Autorizzazione consiglio dell'ordine;
- Registro.